



FGGE REGIONALE 26 febbraio 1987, n. 22. Attuazione del piano pluriennale di interventi regionali per la viabilità approvato con legge regionale 4 mag-1985, n. 60.

# IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

# IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA

a seguente legge:

#### Art. 1.

## Specificazione delle opere

3), 6), 7), 8), della legge regionale n. 60 del 1985, che gionale 4 maggio 1985, n. 60. saranno realizzati direttamente dalla Regione:

- A) intervento regionale per la superstrada Sora-
- B1) realizzazione della tangenziale alla strada statale n. 7 « Appia » in corrispondenza con i comuni dei castelli romani;
- B2) realizzazione della tangenziale alla strada statale n. 7 « Appia » in corrispondenza con il comune di Cisterna di Latina;
- C) ammodernamento della strada « Tancia » da Rieti a Poggio Mirteto:
- D) completamento ed ammodernamento della straa «Turanense » dalla via Salaria per Roma a Carsoli;
- E) adeguamento della strada « Carpinetana ».

In attesa delle determinazioni finanziarie relative al- perstrada Sora-Frosinone ...... L. 14.000.000.000 a costruzione della superstrada di cui al citato articolo 7, punti 4) e 5), della legge regionale n. 60 del 1985, da assumere nell'ambito di un successivo provvedimento generale di rifinanziamento di leggi regionali, la Regione, mediante apposita convenzione da stipularsi con l'ANAS (Azienda nazionale autonoma delle strade), concorrerà al miglioramento ed al potenzia- ziale alla strada statale n. 7 « Apmento delle strade statali n. 637 (Fondi-Frosinone), pia » in corrispondenza con il comu-Lepini, Frosinone-Prossedi).

#### Art. 2.

# Classificazione delle strade regionali

Le opere indicate al precedente articolo, punti A), B1), B2), C), D), E), saranno classificate regionali secondo quanto disposto dagli articoli 2 e 5 della legge regionale 18 giugno 1980, n. 72.

### Art. 3.

Convenzione Regione-ANAS (Azienda nazionale autonoma delle strade)

convenzione prevista dal precedente articolo 1 è pulata dal Presidente della Giunta regionale su proda dell'Assessore regionale competente in materia di

La convenzione, redatta nel rispetto dei criteri di cui allo schema di convenzione allegato alla citata legge regionale n. 60 del 1985, sarà approvata con deliberazione della Giunta regionale.

#### Art. 4.

# Procedure per la realizzazione delle opere

Ai lavori relativi alle strade di cui al precedente articolo 1, punti A), C), D), E), sarà provveduto mediante affidamento in concessione con le modalità di cui all'articolo 11 della citata legge regionale n. 60 del 1985, mentre per i lavori relativi alle strade di cui al precedente articolo 1, punti B1, B2, sarà provveduto me-In adempimento del disposto dall'articolo 8 della diante appalto-concorso sulla base di appositi progetti lege regionale 4 maggio 1985, n. 60, sono individuati di massima, con le modalità di approvazione dei proseguenti interventi previsti nell'articolo 7 punti 1), getti esecutivi previste dall'articolo 10 della legge re-

#### Art. 5.

# Piano della viabilità

Al fine di perseguire l'obiettivo di un sistema integrato di infrastrutture viarie il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, con proprio atto deliberativo formula, entro il 30 giugno 1987, un piano organico della viabilità nella Regione Lazio.

### Art. 6.

# Misura del finanziamento

Gli interventi di cui al precedente articolo 1 saranno realizzati con fondi del bilancio così ripartiti:

- A) intervento regionale per la su-
- B1) realizzazione della tangenziale alla strada statale n. 7 « Appia » in corrispondenza con i comuni dei castelli romani .....
- B2) realizzazione della tangen-
- C) ammodernamento della strada « Tancia » da Rieti a Poggio Mirteto .....»
- D) completamento ed ammodernamento della strada « Turanense » da via Salaria per Roma a Carsoli .....»
- E) adeguamento della strada « Carpinetana » ......»

Seconda convenzione ANAS (Azienda nazionale autonoma delle strade) per miglioramento e potenziamento strade statali n. 156, n. 630, 

Totale generale . . . L. 20.700.000.000

3.000,000,000

400.000.000

1.000.000.000

1.000.000.000

300.000.000

1.000.000.000